REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/79 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2139/79 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1363/79 (4), ha stabilito, all'articolo 2, paragrafo 2, che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati anteriormente al 12 maggio 1978 per quanto concerne i tassi rappresentativi fissati dal regolamento (CEE) n. 976/78 (6);

considerando che con regolamento (CEE) n. 2139/79 l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 è stato modificato, per tener conto della fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la corona danese, il franco francese, le sterline inglese e irlandese e la lira italiana, a decorrere, in linea di massima, dal 1° ottobre 1979; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 1054/78;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 878/77, per quanto concerne in particolare gli importi fissati in ECU e non vincolati alle fissazione dei prezzi, può essere previsto un aumento; che è opportuno avvalersi, per quanto necessario, di questa misura, onde evitare un deprezzamento in moneta nazionale degli importi in oggetto; che si ravvisa l'opportunità di stabilire questo aumento in 1,110 % tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1265/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante modifica, per quanto concerne il marco tedesco nonché le monete dei paesi del Benelux, del regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati e del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:

«2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 (1)

— prima del 22 giugno 1979, per quanto concerne i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 878/77, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 1265/79, per i prodotti e gli Stati membri interessati e a partire dalle date in esso indicate,

— prima del 1° ottobre 1979, per quanto concerne i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafi da 3 a 5, 6 e 8, del regolamento (CEE) n. 878/77 nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 2139/79 (2) per i prodotti e gli Stati membri

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 246 del 29. 9. 1979, pag. 76.
(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(4) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 23.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.
(7) GU n. L 161 del 19. 6. 1979, pag. 2.

interessati e a decorrere dalle date in esso indicate.

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 246 del 29. 9. 1979, pag. 76».

Articolo 2

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

2. Gli importi figuranti nell'allegato sono modificati nel modo in esso indicato.

3. Per quanto concerne gli importi figuranti nell'allegato, gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 1980 le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

ALLEGATO

A

Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1)	modificati dal regolamento (CEE) n. 1054/78, del 19 maggio 1978, e che ammontano a (3):	sono sostituiti dagli importi seguenti:
Articolo 8, paragrafo 2	43 030 UC/ULU	52 599 ECU/ULU
Articolo 9, paragrafo 2	10 765 UC 54 565 UC per investimento	13 158 ECU 66 699 ECU per investimento
Articolo 1 e articolo 10 della direttiva del Consiglio del 15 maggio 1973 (2)	48,2 UC/ha 32,6 UC/ha 16,6 UC/ha 4 820 UC/azienda 3 260 UC/azienda 1 660 UC/azienda	58,9 ECU/ha 39,9 ECU/ha 20,3 ECU/ha 5 888 ECU/azienda 3 990 ECU/azienda 2 031 ECU/azienda
Articolo 11, paragrafo 1	614 UC	751 ECU
Articolo 12	2 691 UC 8 072 UC	3 290 ECU 9 867 ECU

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 24.
(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.

B

Gli importi di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate	modificati dal regolamento (CEE) n. 1054/78, del 19 maggio 1978, e che ammontano a:	sono sostituiti dagli importi seguenti:
Articolo 7, paragrafo 1	16,6 UC/UBG o ha	20,3 ECU/UBG o ha
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	53,7 UC/UBG 53,7 UC/ha di superfici a foraggi	65,6 ECU/UBG 65,6 ECU/ha di superfici a foraggi
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	53,7 UC/ha	65,6 ECU/ha
Articolo 10, paragrafo 2	10 765 UC/azienda	13 158 ECU/azienda